



## **Procedura per la presentazione e la gestione di segnalazioni (whistleblowing)**

D.lgs. 24/2023 e Linee Guida ANAC 311/2023

Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 120 del 29 settembre 2023

### **Art. 1 Oggetto della segnalazione**

1. Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, di cui il/la segnalante sia venuto/a a conoscenza nel contesto lavorativo.
2. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione che consistono in:
  - a. violazioni di disposizioni normative nazionali:
    - i. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    - ii. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  - b. violazioni di disposizioni normative europee:
    - iii. illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023;
    - iv. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
    - v. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    - vi. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
  - c. informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  - d. attività illecite non ancora compiute ma che il/la segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
  - e. irregolarità che possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
  - f. violazioni del Codice etico della Scuola.
3. Dalla segnalazione è necessario che risultino chiare:
  - a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  - b. la descrizione del fatto;
  - c. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

### **Art. 2 Contenuti esclusi dalla segnalazione**

1. Non possono essere oggetto di contestazione, ex art. 1 co. 2 del D.lgs. 24/2023:
  - a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.  
Sono quindi, escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
  - b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II, dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli



nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea, indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937;

- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
2. Non sono ricomprese, tra le violazioni segnalabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

### **Art. 3 Chi può segnalare**

1. Possono effettuare segnalazioni i seguenti soggetti che operano nel contesto lavorativo della Scuola in qualità di:
  - a. Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato o determinato;
  - b. Personale docente e di ricerca a tempo indeterminato o determinato, inclusi titolari di assegni e borse di ricerca ed eventuali future ulteriori figure di ricerca;
  - c. Gli/le Allievi/e Ordinari/e, dei corsi PhD/Dottorati e dei corsi Master o di Alta Formazione;
  - d. Lavoratori/trici autonomi/e che svolgono la propria attività lavorativa presso la Scuola;
  - e. Collaboratori/trici, liberi/e professionisti/e e i/le consulenti/e che prestano la propria attività lavorativa presso la Scuola;
  - f. Volontari/e e i/le tirocinanti, retribuiti/e e non retribuiti/e;
  - g. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  - h. I lavoratori o collaboratori di imprese private fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Scuola.

### **Art. 4 Quando si può segnalare**

1. La segnalazione può essere fatta:
  - a. quando il rapporto giuridico è in corso;
  - b. durante il periodo di prova;
  - c. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

### **Art. 5 Canali interni e modalità di segnalazione**

1. Canali interni e modalità di segnalazione:
  - a. piattaforma informatica dedicata disponibile sul sito della Scuola in Amministrazione Trasparente all'indirizzo <https://www.santannapisa.it/it/prevenzione-corruzione> :
    - i. la segnalazione può essere presentata, in forma scritta, al/alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che alla Scuola è il Direttore Generale, accedendo alla piattaforma informatica dedicata che agisce utilizzando tecniche di pseudonomizzazione;
    - ii. al segnalante viene inviato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Tale disposizione è assoluta nel seguente modo: nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, monitorarne l'andamento, dialogare rispondendo a richieste di approfondimenti e che vale come avviso di ricevimento della segnalazione;
    - iii. vengono mantenute interlocuzioni con il/la segnalante al fine di approfondimenti;



- iv. viene dato seguito alla segnalazione: valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini ed eventuali misure adottate;
    - v. viene dato riscontro al segnalante entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e sulle eventuali misure adottate;
  - b. canale orale: può essere preso appuntamento direttamente con il/la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che alla Scuola è il Direttore Generale, contattando il numero telefonico dedicato, in sua disponibilità esclusiva, il cui numero è pubblicato sul sito della Scuola in Amministrazione Trasparente all'indirizzo <https://www.santannapisa.it/it/prevenzione-corruzione> :
    - i. al segnalante viene inviato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Tale disposizione è assolta tramite:
      - risposta telefonica del/della RPCT;
      - tramite messaggio automatico di temporanea assenza, a cui seguirà il contatto telefonico al rientro del/della RPCT;
      - ricevuta di invio caratteristica della messaggistica Whatsapp a seguito di messaggio inviato dal segnalante al numero dedicato, a cui seguirà il contatto telefonico al rientro del/della RPCT;
    - ii. nel corso del colloquio, il/la RPCT compilerà direttamente, con la persona segnalante, il modulo informatico accedendo alla piattaforma dedicata di cui al punto a) comma 1 del presente articolo, al fine di ricorrere ad uno strumento che garantisca la riservatezza della segnalazione;
    - iii. vengono mantenute interlocuzioni con il/la segnalante al fine di approfondimenti;
    - iv. viene dato seguito alla segnalazione: valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini ed eventuali misure adottate;
    - v. viene dato riscontro al segnalante entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e sulle eventuali misure adottate.
2. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna o i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.
3. La persona segnalante deve ricorrere in via prioritaria all'utilizzo dei canali interni di segnalazione della Scuola. L'utilizzo di canali esterni (canale gestito da ANAC, divulgazione pubblica, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) è consentito nei seguenti casi sulla base delle condizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. 24/2023.
4. La responsabilità della gestione del canale interno è del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi direttamente il RPCT la stessa può essere inviata direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
6. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
7. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quelli autorizzati, la segnalazione deve essere trasmessa da parte di chi ha ricevuto la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al/alla RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La disposizione è assolta tramite contatto orale con il/la RPCT da parte della persona che ha ricevuto la segnalazione.
8. Poiché il D.P.R. n. 62 del 2013 e il Codice di comportamento della Scuola prevedono che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico, vale quanto esposto al punto 7.



9. In caso di assenza del/la RPCT la segnalazione può essere presentata al sostituto del Direttore Generale, al fine di dare continuità alla procedura, il quale procede secondo quanto previsto al comma 7.

## **Art. 6 Tutela del segnalante**

### *1. Tutela della riservatezza*

- a. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nel caso sia rivelata l'identità del segnalante, con consenso espresso del segnalato, sarà prodotta una comunicazione scritta con le ragioni della comunicazione.
- b. Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- c. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 D.lgs. n. 33/2013 e all'accesso della persona interessata di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.
- d. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del RPCT o di altri/e dipendenti venuti a conoscenza di informazioni inerenti al segnalante, comporta una responsabilità disciplinare, oltre ad una responsabilità penale e civile, ove configurabile.

### *2. Protezione dalle ritorsioni*

- a. La persona segnalante possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.
- b. La persona segnalante non può subire ritorsioni, ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Per l'elencazione esemplificativa delle ritorsioni, si rimanda all'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

### *3. Limitazioni della responsabilità*

- a. Non è punibile chi riveli o diffonda le informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondato motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata nelle modalità richieste.
- b. Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. Le tutele per la persona segnalante si applicano anche nel caso di segnalazioni anonime.

## **Art. 7 Estensione delle tutele a soggetti diversi dal segnalante**

1. La tutela della riservatezza o la protezione dalle ritorsioni sono estese a:
  - a. Segnalato/a;
  - b. Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da stabile legame affettivo o parentela entro il quarto grado;
  - c. Colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e hanno un rapporto abituale e corrente con la persona segnalante;



### **Art. 8 Responsabilità del segnalante**

1. Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
2. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

### **Art. 9 Disposizioni finali**

1. Per quanto non esplicitato nella presente Procedura, si rimanda ai testi di legge attualmente vigenti (d.lgs. 24/2023 e L 179/2017)

### **Art. 10 Informativa dati personali**

1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione pervenuta al RPCT è la Scuola Superiore Sant'Anna, in persona della Rettrice, con sede in Pisa Piazza Martiri della Libertà n. 33. Responsabile interno è il RPCT. I dati personali eventualmente conferiti nell'ambito della segnalazione sono trattati con modalità informatiche al fine di processare la segnalazione nel rispetto della normativa vigente e della presente procedura.

### **Art. 11 Diffusione della procedura**

1. La diffusione della presente procedura avviene tramite pubblicazione sul sito web della Scuola, in Amministrazione Trasparente e nella intranet della Scuola. Inoltre, l'informativa sulla procedura sarà resa visibile nelle sedi delle portinerie, presso l'ufficio URP, l'ufficio protocollo e in Biblioteca.